

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1642

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
e **Ministro del tesoro**

(DINI)

e dal **Ministro di grazia e giustizia**

(MANCUSO)

(V. Stampato Camera n. 2193)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 aprile 1995

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 aprile 1995*

Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67,
concernente modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970,
n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costitu-
zione e sulla iniziativa legislativa del popolo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, concernente modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

Decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1995

Modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, al fine di semplificare le operazioni di verifica delle sottoscrizioni necessarie per l'ammissibilità del referendum;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

«Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il referendum, ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia».

2. Nel primo comma dell'articolo 22 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono soppresse le seguenti parole: «ed i relativi allegati,»; nel terzo comma del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «ed agli atti relativi»; dopo il terzo comma del predetto articolo è aggiunto il seguente: «Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e

della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il *referendum* richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.».

3. Nel primo comma dell'articolo 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: «L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali ed i relativi allegati, procede» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali, procede»; dopo il primo comma del medesimo articolo è aggiunto il seguente: «Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il *referendum* richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.».

4. Nel terzo comma dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono soppresse le seguenti parole: «e agli atti relativi».

Articolo 2.

1. Per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il *referendum* si avvale del personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum*, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

Articolo 3.

1. Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, è sostituito dal seguente:

«Al personale dell'Ufficio centrale per il *referendum* come sopra impegnato si applica il disposto dell'articolo 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nei limiti di un contingente di personale non superiore a novanta unità.».

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 298 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1995.

SCÀLFARO

DINI - MANCUSO

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

